

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 5 luglio 2021)

Relatore di maggioranza: GIACOMO ROSSI

Relatore di minoranza: ANDREA BIANCANI

sulla proposta di legge n. 38

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Antonini, Marcozzi, Latini, Ciccioli, Marinelli, Bilò

presentata in data 24 marzo 2021

ISTITUZIONE DELL'ITINERARIO EBRAICO MARCHIGIANO

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche, tramite la valorizzazione dei luoghi che nei secoli hanno visto una presenza significativa della comunità ebraica nella nostra Regione, sostenendo interventi di promozione e valorizzazione dei siti storico-culturali ed architettonici ebraici sparsi in tutta la Regione e ponendo l'attenzione alla memoria delle vicende persecutorie che nei secoli hanno interessato il popolo ebraico.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione istituisce l'itinerario ebraico marchigiano, quale parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale da trasmettere alle future generazioni.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, promuove e concorre a finanziare:

- a) itinerari didattico-informativi e turistici relativi ai luoghi dell'itinerario ebraico marchigiano;
- b) studi, ricerche e sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali relative alla presenza della comunità ebraica nelle Marche;
- c) manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, seminari, rievocazioni, pubblicazioni, piattaforme digitali, mostre fotografiche, fiere promozionali volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e gli eventi dell'itinerario ebraico marchigiano;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche, con particolare riferimento alle vicende persecutorie che nei secoli hanno interessato tale popolo, e sostiene interventi di promozione e valorizzazione dei siti storico-culturali ed architettonici ebraici presenti nel territorio regionale.

Art. 1 bis
(Istituzione dell'itinerario)

1. E' istituito l'itinerario ebraico, quale parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale da trasmettere alle future generazioni.

2. Fanno parte dell'itinerario ebraico indicato al comma 1 i comuni elencati nell'allegato A a questa legge.

3. La Giunta regionale, anche su istanza dei comuni interessati e previo parere della Commissione assembleare competente, può integrare l'allegato A con ulteriori comuni.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione promuove e concorre a finanziare:

- a) itinerari didattico-informativi relativi ai luoghi dell'itinerario ebraico marchigiano;**
- b) *identica*
- c) *identica*

- d) visite guidate nei luoghi dell'itinerario ebraico marchigiano e sostegno sia della domanda di turismo culturale sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
- e) la conservazione del patrimonio indicato all'articolo 1, anche attraverso apposita cartellonistica;
- f) ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento delle finalità di cui a questa legge;

g) la costituzione di un fondo bibliografico, quale specifica sezione nella biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale, che può essere consultabile anche on line e diventa parte della rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondi criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio annuale regionale, tenendo conto della programmazione di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Attuazione degli interventi)

1. Per la programmazione e per l'attuazione delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2 la Giunta regionale approva il programma triennale per l'itinerario ebraico marchigiano.

2. Il programma triennale è approvato entro il 30 maggio, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, per l'itinerario ebraico marchigiano e contiene i criteri e le modalità per la concessione di contributi per gli interventi previsti da questa legge.

Art. 4

(Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano)

1. La Regione, al fine di coordinare i lavori e i progetti annessi all'itinerario ebraico marchigiano, istituisce il "Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano". In sede di prima applicazione il Comitato resta in carica per la durata della legislatura ed ha

d) progetti concernenti la promozione di visite guidate nei luoghi dell'itinerario ebraico marchigiano;

e) *identica*

f) altre iniziative finalizzate a promuovere la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche, tra le quali possono essere compresi anche progetti relativi alle "pietre d'inciampo";

g) la costituzione di una sezione della biblioteca del Consiglio-Assemblea legislativa regionale dedicata alla memoria del popolo ebraico e consultabile online.

2. *Soppresso*

3. *Soppresso*

Art. 2 bis

(Criteri e modalità degli interventi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 2.

Art. 3

(Attuazione degli interventi)

Soppresso

Art. 4

(Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano)

1. La Regione, per il coordinamento degli interventi previsti da questa legge, istituisce il Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano.

l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno presso gli uffici dell'Assemblea legislativa.

2. Il Comitato è costituito da:

- a) due rappresentanti per provincia designati dai Comuni interessati dall'itinerario;
- b) sei rappresentanti tra gli eletti dell'Assemblea legislativa della Regione Marche, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza;
- c) un rappresentante scelto dalla comunità ebraica marchigiana;
- d) un rappresentante scelto dal Tribunale rabbinico del Centro Nord Italia.

3. Il componenti del Comitato ricoprono l'incarico a mero titolo gratuito.

Art. 5

(Delimitazione delle aree di tutela)

1. La Regione individua nel piano paesaggistico ambientale le aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico indicato all'articolo 1.

2. Una volta individuate le aree di cui al comma 1, i Comuni interessati aggiornano i propri strumenti urbanistici entro dodici mesi.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione il Programma di cui all'articolo 3 è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Il Comitato di cui all'articolo 4, in sede di prima applicazione, viene costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Il Comitato è costituito da:

- a) *identica*
- b) sei Consiglieri regionali, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza;**
- c) *soppressa*
- d) *soppressa*

2 bis. Ai lavori del Comitato partecipano, in qualità di invitati permanenti:

- a) un rappresentante della comunità ebraica marchigiana scelto dalla stessa comunità;
- b) un rappresentante del Tribunale rabbinico del Centro Nord Italia scelto dallo stesso Tribunale.

2 ter. Il Comitato ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno presso gli uffici dell'Assemblea.

3. I componenti del Comitato ricoprono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 5

(Delimitazione delle aree di tutela)

Soppresso

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione di questa legge la Giunta regionale:

- a) **determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2 bis;**
- b) **costituisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, il Comitato di cui all'articolo 4, che resta in carica per la durata della XI legislatura.**

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

2. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 15.000,00 da imputarsi alla Missione 5, Programma 02.

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione 2021/2023.

4. A decorrere dall'anno 2022 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

2. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 15.000,00.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 05, Programma 02.

4. Per gli anni successivi al 2021 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

PROVINCIA DI PESARO e URBINO

APECCHIO

BARCHI

FANO

MONDAVIO

MONDOLFO

PERGOLA

PESARO

SANT'ANGELO IN VADO

URBANIA

URBINO

Provincia di ANCONA

ANCONA

CASTELLEONE DI SUASA

JESI

OSIMO

SENIGALLIA

PROVINCIA DI MACERATA

CAMERINO

CORRIDONIA

MACERATA

RECANATI

SAN SEVERINO

TOLENTINO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO

RIPATRANSONE

PROVINCIA DI FERMO

FERMO

MONTERUBBIANO